

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I N. 9

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA Gronchi, *Presidente*;

e dei deputati Ambrosini, *Relatore*, Carpano Maglioli, Cavallaro, Corbino, Covelli, Dossetti, Lucifredi, Preti, Resta, Taviani

Seduta del 19 dicembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un buon regolamento parlamentare non può non subire modificazioni man mano che l'esperienza ne dimostra la necessità. Il nostro Regolamento costituisce la miglior prova di questa affermazione, dato che esso risulta da una serie di successive, diciamo così, stratificazioni di norme, introdotte nel ceppo primitivo man mano che la prassi ha suggerito nuovi procedimenti e che la consuetudine li ha collaudati, prima che essi fossero codificati definitivamente come norme regolamentari.

Questa premessa vuol essere la spiegazione di carattere generale delle modificazioni che la vostra Giunta vi propone e che sono qui di seguito succintamente esaminate.

1. — L'esperienza ha dimostrato che l'aver affidato l'esame delle domande di autorizzazione a procedere alla III Commissione (Giustizia), che è una delle più oberate di lavoro legislativo, ha fatto sì che l'esame stesso subisca considerevoli ritardi in confronto della precisa norma del comma 3° dell'articolo 42,

tanto che circa 150 domande di autorizzazioni sono ancora all'ordine del giorno.

Efficace rimedio a questo grave inconveniente sarebbe, a giudizio della Giunta del Regolamento, la istituzione di una speciale Giunta per le autorizzazioni a procedere nominata, data l'estrema delicatezza dei suoi compiti, dal Presidente della Camera, allo stesso modo con cui egli nomina la Giunta delle elezioni e la Giunta del Regolamento, scegliendone i membri in modo da rispettare la rappresentanza proporzionale dei Gruppi parlamentari. In un primo momento si era pensato che fosse sufficiente il numero di 15 membri, ma durante la discussione in seno alla Giunta del Regolamento è prevalso il criterio di elevare il numero a 21, al fine sia di rendere più agevole l'assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi, sia di consentire la partecipazione ai lavori della Giunta di un maggior numero di deputati particolarmente indicati per la loro competenza. I membri della nuova Giunta saranno scelti dal Presidente

indipendentemente dalla loro appartenenza ad altre Commissioni. In tal modo sarà anche possibile utilizzare la competenza specifica di deputati che oggi non fanno parte della Commissione di Giustizia.

La vostra Giunta confida che si potrà assicurare così un funzionamento più snello e sollecito di questo settore delicatissimo della attività della Camera.

2. — Circa il funzionamento delle Commissioni in sede referente, la vostra Giunta aveva da tempo dato mandato a tre suoi membri, i deputati Carpano, Dossetti e Preti, di fare le opportune proposte per stabilire una procedura più sollecita. Dopo aver studiato a fondo il problema, il predetto Comitato ha proposto di stabilire che il Presidente della Commissione in sede referente conduca l'esame e la discussione con procedura accelerata, quanto basta per una valutazione complessiva del provvedimento, e la formazione di una opinione di maggioranza ed eventualmente di minoranza, mantenendo la discussione entro i limiti di una delibazione e affidando la formulazione dei singoli articoli a ristretti comitati.

La Giunta del Regolamento ha riconosciuto la fondatezza di tali osservazioni che trovano ogni giorno conferma negli inconvenienti derivanti dal modo con cui, attualmente, le discussioni si svolgono, e talora si trascinano, nelle Commissioni referenti, le quali, riproducono troppo spesso — anticipatamente — quella che sarà la discussione alla Camera, mentre il loro compito è solo di riferire alla Assemblea, in seno alla quale i provvedimenti saranno esaminati a fondo.

Inspirandosi a tali criteri, la vostra Giunta vi propone di snellire la procedura delle Commissioni referenti, disponendo che queste procedano a un sommario esame preliminare dei progetti, e, a conclusione di esso, nominino un Comitato di 9 membri al quale, di norma, affideranno l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. Del Comitato faranno parte, oltre ai 9 membri, il Presidente o il Vicepresidente della Commissione e il Relatore o i Relatori. L'espressione « di norma » va intesa nel senso che la Commissione potrà, sia riservare a sé il giudizio definitivo nei casi di maggiore rilievo, sia decidere subito essa stessa nei casi di minore rilievo.

I deputati Carpano Maglioli e Cavallari si sono riservati di presentare in Assemblea emendamenti a tale proposta.

3. — Un inconveniente che si verifica assai spesso, a danno della speditezza delle discus-

sioni, è quello che, specialmente quando una discussione generale si protrae per alcuni giorni, alcuni deputati pensino ad iscriversi a parlare all'ultimo momento, il che o induce la Camera ad usare dell'istituto della chiusura, o turba l'andamento dei lavori perché fa venir meno qualsiasi legittima previsione sulla durata della discussione. E poiché i deputati possono iscriversi a parlare appena l'argomento è iscritto all'ordine del giorno, il che spesso avviene alcuni giorni prima che la discussione effettivamente abbia inizio, sembra alla Giunta che sia opportuno stabilire che le iscrizioni sono possibili solo fino a tutto il secondo giorno della discussione generale e non oltre. E ciò nella fondata supposizione che al deputato, il quale voglia intervenire in una discussione, sia lasciato, in tal modo, un lasso di tempo più che sufficiente a decidersi a parlare e a procedere alla propria iscrizione.

4. — Esaminando i rapporti della IV Commissione Finanze e Tesoro con le altre Commissioni, a proposito dei pareri sulle *conseguenze finanziarie* dei disegni di legge, la vostra Giunta, mentre, interpretando con un parere di massima la norma dell'articolo 31 del Regolamento, ha espresso l'avviso che la IV Commissione si debba sempre limitare ad esaminare le « sole conseguenze finanziarie » dei progetti, senza entrare in merito ed interferire nella competenza tecnica delle altre Commissioni, ha, in particolare, per la sede legislativa, ritenuto necessario di ritoccare il comma 6° dell'articolo 40. E ciò nel senso di stabilire che, ove la Commissione Finanze e Tesoro insista nel parere contrario ad un progetto che si trova dinanzi ad altra Commissione, è facoltà del Presidente della Camera o di promuovere una seduta comune delle due Commissioni, *unicamente per l'esame delle conseguenze finanziarie*, ovvero di deferire l'intero disegno di legge all'Assemblea.

In tal modo si eviterà che l'esame delle Commissioni riunite faccia spostare la competenza di merito, estendendola anche alla IV Commissione, mentre sarà possibile al Presidente della Camera, nel suo prudente arbitrio, di rimettere l'intero disegno di legge all'Assemblea nel caso che l'aspetto finanziario della questione sia tale da fargliene ritenere opportuno l'esame da parte dell'intera Camera.

Per completare poi il sistema dei rapporti fra Commissioni legislative in ordine ai reciproci pareri, si ritiene opportuno estendere la norma di cui sopra anche al caso in cui sorga,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in occasione del parere, una questione di competenza fra due o più commissioni.

5. — Accade spesso che i presentatori di interrogazioni, che non si sono trovati presenti in Aula al proprio turno di svolgimento, ripresentino le interrogazioni decadute per la loro assenza. Ora, se è ammissibile che la ripresentazione avvenga quando la decadenza deriva dal decorso infruttuoso del termine di 60 sedute (ciò che in avvenire si confida non si avvererà più, dato che il ritmo impresso allo svolgimento delle interrogazioni consente ormai che esse siano svolte, a turno ordinario,

non oltre 4-5 settimane dalla presentazione), non sembra egualmente ammissibile che l'interrogazione decaduta per assenza, cioè per fatto dell'interrogante, possa essere ripresentata. Si propone peraltro di fare eccezione a tale norma nel caso che l'interrogante ripresenti l'interrogazione, dal cui svolgimento è decaduto, con richiesta di risposta scritta.

La Giunta del Regolamento confida che la Camera vorrà dare la sua approvazione a tutte le proposte da essa presentate.

AMBROSINI, *Relatore.*

TESTO ATTUALE**ART. 8.**

Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, comunica alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il Regolamento interno, che sarà presieduta dal Presidente della Camera;

b) i nomi di trenta deputati da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni.

ART. 30.

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

1°) Affari interni; ordinamento politico ed amministrativo; affari di culto; spettacoli; attività sportive; stampa;

2°) Rapporti con l'estero, compresi gli economici; colonie;

3°) Diritto; procedura e ordinamento giudiziario; affari di giustizia; autorizzazioni a procedere;

4°) Finanze e tesoro;

5°) Difesa;

6°) Istruzione e belle arti;

7°) Lavori pubblici;

8°) Trasporti; comunicazioni; marina mercantile;

9°) Agricoltura e foreste; alimentazione;

10°) Industria e commercio; turismo;

11°) Lavoro; emigrazione; cooperazione; previdenza e assistenza sociale; assistenza post-bellica; igiene e sanità pubblica.

L'esame dei disegni di legge riguardanti i trattati di commercio e la legislazione doganale è attribuito ad una Giunta composta di 9 delegati per ognuna delle Commissioni seconda, quarta, nona, decima e undicesima, designati dal Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza e sulla base della rappresentanza proporzionale dei Gruppi.

Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commis-

EMENDAMENTI**ART. 8.**

Aggiungere:

c) i nomi di ventuno deputati da lui scelti per costituire la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere.

ART. 30.

Sopprimere al n. 3 le parole: autorizzazioni a procedere.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sione e ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

Per la discussione davanti alla Camera di ogni singolo disegno di legge, ciascuna Commissione nomina nove membri, fra i quali il presidente e il relatore.

I nove membri saranno scelti in modo da garantire la partecipazione delle minoranze.

ART. 40.

Le Commissioni, permanenti o speciali, possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annunzio, che sarà dato nelle 48 ore successive alla presentazione.

Durante i periodi di aggiornamento il Presidente comunica la sua deliberazione ai singoli deputati almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento dei Ministri. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo le norme del presente regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti gli emendamenti di cui all'articolo 86, commi primo, secondo e terzo.

Per richiedere la verifica del numero legale o la votazione nominale è necessario il numero di quattro deputati, per lo scrutinio segreto di cinque.

Delle sedute della Commissione è redatto, oltre al processo verbale, un secosonto stenografico.

Ogni deputato, previa comunicazione al Presidente della Camera, può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è

ART. 30-bis.

La Commissione in sede referente procede ad un sommario esame preliminare del progetto, e, a conclusione di esso, nomina il Comitato di cui al comma quarto del precedente articolo, al quale, di norma, affida l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. A questo scopo, del Comitato faranno parte oltre i 9 membri, il presidente o il vicepresidente della Commissione e il relatore o i relatori.

ART. 40.

necessario che la Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, comma terzo.

Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, e questa insista, si procederà ai Commissioni riunite.

Il Presidente della Camera dà notizia alla Assemblea dei disegni di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi, nonché ai progetti in materia tributaria.

ART. 70.

I deputati che intendono parlare in una discussione debbono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che la Camera abbia posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve svolgersi la discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro e pro.

È consentito lo scambio di turno fra i deputati. Coloro che siano chiamati dal Presidente e non risultino presenti, perdono definitivamente l'iscrizione.

ART. 113.

In principio di seduta, il Presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della seduta stessa. Il Governo risponderà immediatamente, accettòché dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

Sostituire il comma 6° coi seguenti:

Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

La norma di cui al precedente comma si applica anche in ogni altro caso in cui una Commissione chiamata a dare parere ad altra Commissione affermi la propria competenza ad esaminare il provvedimento.

ART. 70.

Aggiungere al secondo periodo del primo comma: e in ogni caso non oltre il secondo giorno della discussione generale.

ART. 113.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende abbia ritirata la sua interrogazione.

Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime quindici interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive si intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente.

Aggiungere:

Le interrogazioni decadute per assenza degli interroganti al loro turno possono essere da questi ripresentate, soltanto con richiesta di risposta scritta.